

N. 142

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta



(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 gennaio 2020)



10 GEN. 2020

Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D60/2020



Roma, 10 gennaio 2020

Con l'incarico

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 gennaio 2020, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Giulia Invernizzi

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2366 RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, NONCHÉ DI ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI INTERNE AL REGOLAMENTO (UE) N. 751/2015 RELATIVO ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'articolo 1, comma 900;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

- I. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 114-*quater*, comma 1, la parola "membro" è sostituita dalla seguente: "comunitario";
 - b) all'articolo 114-*septiesdecies*, comma 1, le parole "128-*bis*," sono soppresse;
 - c) all'articolo 128:
 - 1) al comma 1, le parole "commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6-*bis* e 6-*ter*";
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente "Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-*bis*), e 4.";
 - d) all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono soppresse;
 - e) all'articolo 144, comma 5-*bis*, dopo le parole "l'inosservanza degli obblighi previsti" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 120-*decies* o".

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-*bis* sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-*bis*. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.";
 - b) all'articolo 34-*bis*:
 - 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
 - 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del comma 3.";
 - c) all'articolo 34-*ter*, comma 2, le parole "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
 - d) all'articolo 34-*quinqüies*:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzioni in materia di commissioni interbancarie";



- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’inosservanza delle seguenti disposizioni:
- a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;
 - b) articoli 34-*bis*, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-*ter*, comma 1, del presente decreto.”;
- e) all’articolo 34-*sexies*, al comma 3, dopo le parole: “per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 34-*bis*, commi 2» sono inserite le seguenti: “, 3-*bis*”.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218)

1. All’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le parole “comma 36” sono sostituite dalle seguenti: “comma 37”.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L. 102/97) del 23 aprile 2018 è stata pubblicata una rettifica della Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2), recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

A seguito del suddetto intervento di rettifica è emersa la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni delle norme introdotte con il citato Decreto. Per questa ragione, è stato predisposto un apposito schema di decreto legislativo che dia seguito all'intervento correttivo del 23 aprile 2018 e, inoltre, realizzi anche un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della Direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Lo schema di decreto legislativo è articolato nel modo seguente:

- Art 1: "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)";
- Art 2: "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11";
- Art 3: "Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135";
- Art 4: "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218";
- Art 5: "Clausola di invarianza finanziaria".

DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO LEGISLATIVO.

Lo schema del decreto consta di cinque articoli.

L'articolo 1 reca **modifiche al Decreto Legislativo n. 385 del 1993**, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Si interviene sui seguenti titoli:

- Titolo V ter "Istituti di pagamento": articolo 114 quater e articolo 114-septiesdecies;
- Titolo VI "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti": articolo 128;
- Titolo VI bis "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi": articolo 128-duodecies;
- Titolo VIII "Sanzioni": articolo 144.

Di seguito l'esame delle singole disposizioni.

L'art. 114 quater disciplina gli Istituti di moneta elettronica. Si prevede l'iscrizione, ad opera della Banca d'Italia, in appositi albi degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

L'intervento correttivo riguarda il comma 1 della suddetta norma al fine di sostituire il termine "membro" con il termine "comunitario" nella parte in cui si prevede la suddetta iscrizione. Ciò **allo scopo di allineare** la definizione contenuta nella disposizione in esame con quella presente nell'art. 1, co. 1, lett. g) del TUB, in cui si definisce lo Stato comunitario come Stato membro della Comunità Europea.



L'art. 114 - septiesdecies detta disposizioni con riguardo ai prestatori del servizio di informazione sui conti. Si prevede la loro esclusione dal campo di applicazione di talune norme e il loro assoggettamento ad altre.

La modifica investe il comma 1 della norma, ove, in relazione alla disciplina da applicare ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti, si elimina il riferimento all'articolo 128 bis, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il suddetto intervento si giustifica alla luce del fatto che l'art. 33 della Direttiva PSD2, con riferimento ai prestatori di servizi di informazione sui conti, non richiama l'applicazione dell'art. 101, concernente l'adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento di sistemi di risoluzioni alternative della controversia. Per questa ragione, con il presente decreto, al fine di **allineare le due normative** (nazionale ed europea) si prevede l'eliminazione del suindicato riferimento, presente nel decreto legislativo di recepimento, ma mancante nella corrispondente parte della Direttiva recepita.

L'art. 128 disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

Nel comma 1 si elimina il riferimento al comma 6 quater dell'art. 114-quinquies 2.

La modifica si è resa necessaria per il fatto che trattasi di **refuso**, in quanto il comma 6-*quater* non esiste.

Inoltre, con riferimento alla disciplina dei controlli di cui sopra, **il comma 3** dell'articolo 128 è sostituito da un nuovo testo. La nuova formulazione richiama, in relazione ai soggetti sottoposti alla normativa del credito immobiliare ai consumatori (come individuati dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 115, comma 2) anche l'applicazione delle fattispecie sanzionatorie di cui alla lettera e-bis, riguardo l'inosservanza degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies in materia di credito immobiliare ai consumatori.

Attualmente, infatti, l'art. 128, comma 3, non fa riferimento alle sanzioni riconducibili alla violazione delle suddette norme in materia di credito immobiliare ai consumatori, nonostante il riferimento sia presente nel testo della normativa comunitaria. **Per un maggiore allineamento** con quanto dettato dal diritto europeo, pertanto, è inserito nell'articolo 128, comma 3, un richiamo alle fattispecie sanzionatorie collegate all'inosservanza delle disposizioni in materia di credito immobiliare (art. 144, co. 1, lettera e-bis).

L'art. 128-duodecies detta disposizioni procedurali in relazione agli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

In particolare, **l'intervento di rettifica riguarda il comma 3 bis**, ove si fa riferimento alla possibilità rimessa alla Banca d'Italia di individuare ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis dello stesso decreto legislativo 385/1993. Con la modifica sono eliminate le parole "*del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*", pertanto, trattasi di una **mera modifica** volta ad evitare che una norma (nel caso di specie il comma 3 bis dell'art. 128 duodecies) del D.lgs. 385/1993 richiami lo stesso decreto in cui è contenuta.



Infine, l'art. 144 prevede altre sanzioni amministrative alle società o enti.

La **modifica** riguarda il **comma 5 bis**, che disciplina l'ipotesi in cui l'intermediario mandante riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria. In particolare, con riferimento all'inosservanza dei suddetti obblighi, si aggiungono quelli previsti dall'articolo 120-decies, e dunque, gli obblighi di informazione degli intermediari del credito. Pertanto, **per un maggiore allineamento** con quanto dettato dal diritto europeo (analogamente a quanto chiarito con riferimento all'art. 128 comma 3), l'inserimento del richiamo all'articolo 120-decies consente di estendere il comma 5 bis dell'art. 144 anche ai casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare.

L'articolo 2 reca modifiche al **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11**, che ha dato attuazione alla Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Si interviene sui seguenti titoli:

- TITOLO II "*Diritti ed obblighi delle parti*": articolo 27;
- TITOLO IV-BIS "*Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta*": articoli 34 bis, 34 ter, 34 quinquies, 34 sexies.

Di seguito l'esame delle singole disposizioni.

L'articolo 27 prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. Ove ricorra questa ipotesi, infatti, la norma dispone che il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) risarcisca il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento.

La **modifica** è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso suddette anche quella riconducibile all'art. 25 bis, che concerne la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. Questa modifica nasce dall'esigenza di **dare seguito alla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018**, della Direttiva PSD2. Invero, nella Direttiva si aggiunge il riferimento alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 90, che riguarda la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento. Allo stesso modo nell'art. 27 si aggiunge il riferimento alla responsabilità del prestatore ai sensi dell'art. 25 bis, che disciplina la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

L'articolo 34 bis disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori. In particolare, il comma 3 prevede uno specifico valore pari a 0,05 euro



per ciascuna operazione (che per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, ove la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali).

Con la modifica è eliminato l'ultimo capoverso della disposizione, in cui si fa riferimento alla trasmissione da parte degli schemi di carte di pagamento alla Banca d'Italia di una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri suindicati. Contestualmente, tuttavia, è inserito nello stesso articolo un comma 3 bis, in cui si prevede che, al fine di consentire ai prestatori dei servizi di pagamento di applicare le commissioni secondo criteri indicati nel comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei suddetti criteri. L'intervento si è reso necessario per **definire più chiaramente l'obbligo degli schemi di carte di pagamento di trasmettere una relazione illustrativa alla Banca d'Italia e prevedere l'eventuale inadempimento come fattispecie da sanzionare**. Infatti, consequenzialmente, è stato modificato il comma 3 dell'art. 34-sexies, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare e alle relative fattispecie sanzionatorie, in cui è stata inserita anche la condotta prevista dall'art. 34 bis, comma 3 bis, concernente la mancata trasmissione della relazione illustrativa suindicata.

L'articolo 34 ter disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori. È stabilito che la commissione interbancaria, applicata per le operazioni di importi inferiori a cinque euro, è ridotta rispetto alle operazioni di pagamento superiore alla suddetta soglia.

Con il presente schema di decreto si intende **modificare il comma 2**, ove si dispone che la Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi concernenti il limite alle commissioni interbancarie. Scopo della modifica è quello di sostituire le parole "*primo comma*" con "*comma 1*" nella parte in cui si richiamano gli obblighi relativi all'applicazione delle commissioni *de quibus* per le operazioni inferiori a cinque euro previste, appunto, nel comma 1.

Trattasi di **rettifica meramente formale**.

L'articolo 34 quinquies disciplina le sanzioni relative alla violazione degli obblighi in materia di commissioni interbancarie.

Con il presente schema di decreto si intende, in primo luogo, **modificare la rubrica**, sostituendo l'attuale rubrica "*Sanzioni*" con "*Sanzioni in materia di commissioni interbancarie*". Pertanto, si specifica che le sanzioni attengono alle commissioni interbancarie.

In secondo luogo, è **modificato il comma 1** nella parte in cui elenca le disposizioni, le cui inosservanze determinano l'applicazione della sanzione disciplinata. Infatti, con l'intervento di rettifica, tra le disposizioni suddette, sono inseriti anche l'articolo 3, paragrafo 1 (che fissa un massimale pari allo 0,2 % del valore dell'operazione alle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito) e l'articolo 4 (che fissa un massimale pari allo 0,3 % del valore dell'operazione alle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito) del regolamento (UE) n. 751/2015. L'intervento si è reso necessario al fine di realizzare un **maggiore allineamento** con la normativa comunitaria.



Infine, l'**articolo 34 sexies** disciplina ulteriori fattispecie sanzionatorie riconducibili alla violazione del Regolamento (UE) n. 751/2015.

Con il presente schema di decreto è apportata una modifica al comma 3.

Nel **comma 3**, ove è disposta l'applicazione della sanzione nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis (relativo al rispetto del limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori), si aggiunge anche il riferimento al comma 3 bis dello stesso articolo 34 bis, in linea con quanto esposto nella parte relativa all'illustrazione dell'art. 34 bis.

L'**articolo 3**, che reca modifiche al **Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135**, interviene sull'articolo 5.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 ha dato attuazione all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, che è intervenuto sui requisiti tecnici e commerciali dei bonifici e degli addebiti diretti in euro e sulle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 concernente pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

L'**art. 5** del suddetto decreto detta disposizioni relative alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste nello stesso decreto legislativo.

In particolare, l'**intervento correttivo riguarda il comma 1**, nella parte in cui si sostituisce il riferimento al "*comma 4*" con il riferimento al "*comma 3*" ove si fa salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

Trattasi di un **refuso**, infatti, è il comma 3 della norma che è relativo all'ambito di competenza dell'AGCM.

L'**articolo 4** reca modifiche al **Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**, intervenendo sull'articolo 5.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

In particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo detta disposizioni transitorie e finali.

La **modifica del comma 6** dell'art. 5, apportata dal presente schema di decreto, è finalizzata a sostituire il riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 2 "*comma 36*" con il riferimento al comma "*37 lett. a*".

Trattasi un **mero refuso**.

L'**articolo 5**, in ultimo, contiene la **clausola di invarianza finanziaria** con la quale si prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le p.a. interessate adempiono a quanto previsto dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



TABELLA DI CORRISPONDENZA

Schema di decreto - Corrigendum	D. Lgs. 385/1993 (TUB)
<i>Art. 1 "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)"</i>	Art. 114- <i>quater</i> Art. 114- <i>septiesdecies</i> Art. 128 Art. 128- <i>duodecies</i> Art. 144
Schema di decreto - Corrigendum	D. Lgs. 11/2010
<i>Art. 2 "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11"</i>	Art. 27 Art. 34- <i>bis</i> Art. 34- <i>ter</i> Art. 34- <i>quinqies</i> Art. 34- <i>sexies</i>
Schema di decreto - Corrigendum	D. Lgs. 135/2015
<i>Art. 3 "Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135"</i>	Art. 5
Schema di decreto - Corrigendum	D. Lgs. 218/2017
<i>Art. 4 "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218".</i>	Art. 5
<i>Art. 5 "Clausola di invarianza finanziaria".</i>	



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L. 102/97) del 23 aprile 2018 è stata pubblicata una rettifica della Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2), recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

A seguito del suddetto intervento di rettifica è emersa la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni delle norme introdotte con il citato Decreto. Per questa ragione, è stato predisposto un apposito schema di decreto legislativo che dia seguito all'intervento correttivo del 23 aprile 2018 ed, inoltre, realizzi anche un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della Direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Lo schema di decreto legislativo è articolato nel modo seguente:

- Art 1: "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)";
- Art 2: "Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11";
- Art 3: "Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135";
- Art 4: "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218";
- Art 5: "Clausola di invarianza finanziaria".

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo **non implicano nuovi profili di onerosità** rispetto alla legislazione vigente.

SINTESI DELL'ARTICOLATO E DEGLI EVENTUALI IMPATTI SUGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni, in massima parte rivolte a soggetti privati, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le



disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 reca **modifiche al Decreto Legislativo n. 385 del 1993**, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con esso vengono modificati gli articoli che seguono.

- ✓ **L'articolo 114-quater**, che disciplina gli Istituti di moneta elettronica:

l'intervento correttivo riguarda il comma 1 della suddetta norma, al fine di sostituire il termine "membro" con il termine "comunitario", nella parte in cui si prevede l'iscrizione in appositi albi delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Si tratta di una **mera modifica terminologica**, pertanto, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ✓ **L'articolo 114-septiesdecie**, che detta disposizioni con riguardo ai prestatori del servizio di informazione sui conti:

la modifica investe il comma 1 della norma, ove, in relazione alla disciplina da applicare ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti, si elimina il riferimento all'articolo 128 bis, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Si tratta di una mera modifica volta a non applicare, con riferimento ai prestatori del servizio di informazione sui conti, la norma che disciplina i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, e, pertanto, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ✓ **L'articolo 128**, che interviene sulla vigilanza ispettiva della Banca d'Italia nei confronti di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e di intermediari finanziari:

- al comma 1, le parole «*commi 6-bis, 6-ter e 6-quater*» sono sostituite con le seguenti: «*commi 6-bis e 6-ter*», trattasi di un mero refuso da correggere.

- Il comma 3 è sostituito dal seguente «*Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4*». La nuova formulazione richiama, in relazione ai soggetti sottoposti alla normativa del credito immobiliare ai consumatori, anche l'applicazione delle fattispecie sanzionatorie collegate



all'inosservanza delle disposizioni in materia di credito immobiliare (art. 144, co. 1, lettera e-bis).

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento sul primo comma è volto a correggere un refuso, mentre con il secondo comma si estendono ai soggetti individuati dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 115, comma 2 fattispecie sanzionatorie previste in materia di credito immobiliare.

- ✓ **L'articolo 128-duodecies**, che detta disposizioni procedurali in relazione agli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi:

la modifica investe il comma 3-bis, ove le parole «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse.

Si tratta di una mera modifica terminologica, pertanto, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ✓ **L'articolo 144**, che prevede altre sanzioni amministrative alle società o enti:

l'intervento investe il comma 5-bis, che disciplina l'ipotesi in cui l'intermediario mandante riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria. In particolare, con riferimento all'inosservanza dei suddetti obblighi, si aggiungono quelli previsti dall'articolo 120-decies, e dunque, gli obblighi di informazione degli intermediari del credito.

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto con essa si estendono agli agenti in attività finanziaria gli obblighi di informazione degli intermediari del credito.

L'articolo 2 reca modifiche al **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11**, che ha dato attuazione alla Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Con esso vengono modificati gli articoli che seguono.

- ✓ **L'articolo 27**, che prevede la disciplina del diritto di recesso:

la modifica è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso (ricorrente nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione) anche quella riconducibile all'art. 25 bis, che concerne la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva



esecuzione dell'operazione di pagamento.

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto con essa si prevede un'ulteriore ipotesi di regresso nell'ambito dei rapporti tra prestatore di servizi di pagamento e altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione.

- ✓ **L'articolo 34-bis**, che stabilisce i limiti alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori:

al comma 3, l'alinea «*A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del presente comma*» è soppressa; e dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del comma 3*».

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa, da una parte, riguarda l'obbligo degli schemi di carte di pagamento di trasmettere una relazione illustrativa alla Banca d'Italia e, dall'altra, prevede l'eventuale inadempimento come fattispecie da sanzionare.

- ✓ **L'articolo 34-ter**, relativo alle commissioni interbancarie applicate ai micropagamenti: al comma 2 le parole «*primo comma*» sono sostituite con le seguenti: «*comma 1*».

Si tratta di una mera modifica terminologica, pertanto, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ✓ **L'articolo 34-quinquies**, che stabilisce l'importo delle sanzioni applicabili per le violazioni dei limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni effettuate con carta di credito e debito ad uso dei consumatori:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Sanzioni in materia di commissioni interbancarie*»;
- al comma 1, nella parte in cui elenca le disposizioni le cui inosservanze



determinano l'applicazione della sanzione disciplinata, sono inseriti anche l'articolo 3, paragrafo 1 (che fissa un massimale pari allo 0,2 % del valore dell'operazione alle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito) e l'articolo 4 (che fissa un massimale pari allo 0,3 % del valore dell'operazione alle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito) del Regolamento (UE) n. 751/2015.

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento sulla rubrica è finalizzato ad una maggiore specificazione, mentre con la modifica al comma 1 si inserisce tra le norme che determinano l'attivazione delle sanzioni anche quelle contenute nelle disposizioni 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 751/2015.

- ✓ **L'articolo 34-sexies**, che disciplina ulteriori fattispecie sanzionatorie riconducibili alla violazione del Regolamento (UE) n. 751/2015:

al comma 3, dopo le parole «*per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2*» sono inserite le seguenti: «*3-bis*».

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto nel comma 3 si inserisce un'ulteriore fattispecie sanzionatoria nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento.

L'articolo 3, reca modifiche al **Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135**, che ha dato attuazione all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, intervenuto sui requisiti tecnici e commerciali dei bonifici e degli addebiti diretti in euro e sulle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 concernente pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Con esso viene modificato il seguente articolo.

- ✓ **L'art. 5**, che detta disposizioni relative alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste nello stesso decreto legislativo:

al comma 1, si sostituisce il riferimento al "*comma 4*" con il riferimento al "*comma 3*", ove si fa salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento è volto a correggere un refuso.

L'articolo 4 reca modifiche al **Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**, con cui



è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Con esso viene modificato il seguente articolo:

- ✓ **L'art. 5, comma 6, con lo scopo di sostituire il riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 2 "comma 36" con il riferimento al comma "37" lett. a".**

La modifica non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento è volto a correggere un refuso.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 196, ha avuto esito


OK

POSITIVO

NEGATIVO

10 GEN. 2020

Il Presidente del Consiglio dello Stato



RELAZIONE AIR

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

Referente dell'Amministrazione competente:

Sintesi dell'AIR e principali conclusioni

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è diretto a dar seguito alla rettifica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 - della Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2) e recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

Oltre a ciò, a seguito del suddetto intervento di rettifica, è emersa la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni delle norme introdotte con il citato decreto legislativo n. 218/2017 e a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa regolare consultazione e costante confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza. Si è poi proceduto a sottoporre il documento, che ha costituito la base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, ad una consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema di decreto legislativo in esame, al pari delle precedenti normative su cui interviene, ha come suo destinatari, in via diretta, gli operatori del mercato ed, in via indiretta, i consumatori.

In relazione ai primi, si registra un aumento delle fattispecie sanzionatorie che, dal punto di vista dei consumatori, dovrebbe portare nel medio-lungo periodo ad un aumento della fiducia e della tutela degli stessi in un mercato dei pagamenti armonizzato.

In relazione all'incidenza delle disposizioni sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, va evidenziato che essi comporteranno l'esplicazione di una maggiore

attività di controllo, che, nello stesso tempo, si traduce in un vantaggio per il Paese e la collettività in termini di incremento di fiducia dei consumatori e delle imprese, stimolando in questo modo l'efficienza del sistema dei pagamenti nel suo complesso e, in definitiva, la crescita economica e l'inclusione finanziaria.

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva 2015/2366/UE ed è quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nell'intervento normativo nazionale ci si è attenuti, infatti, ad un livello minimo di regolazione al fine di dare seguito alle modifiche adottate a livello europeo e a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Sezione 1 Contesto e problemi da affrontare

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è diretto a dar seguito alla rettifica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 - della Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2) e recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

Oltre a ciò, a seguito del suddetto intervento di rettifica, è emersa la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni delle norme introdotte con il citato decreto legislativo n. 218/2017 e a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Pertanto, il presente schema di decreto legislativo, intervenendo a scopo correttivo, incide sulle seguenti disposizioni:

- *Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);*
- *Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;*
- *Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135;*
- *Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.*

I soggetti destinatari diretti delle norme di cui al presente schema di decreto legislativo sono i medesimi destinatari cui è rivolto il d.lgs. 218/2017.

Trattasi di prestatori di servizi di pagamento, che costituiscono una categoria molto ampia di soggetti comprensiva, inter alia, delle banche, degli istituti di pagamento e degli istituti di

moneta elettronica. Per quanto riguarda le banche, destinatarie del provvedimento si considerano circa 550 istituti, italiani ed esteri operanti sul territorio della Repubblica. Attualmente, invece, gli istituti di pagamento sono circa 64, mentre gli IMEL sono 7. Va tenuto, tuttavia, in debita considerazione che tali cifre sono soggette a continue variazioni, in ragione dell'evolversi del mercato.

Ulteriori destinatari sono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in qualità di Autorità di vigilanza per i settori di competenza.

Sezione 2 Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Lo schema di decreto, in generale, persegue l'obiettivo di dare seguito alla rettifica europea e di realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Nel specifico, ponendosi in linea di continuità con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ne condivide gli obiettivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Considerato che - come evidenziato nel precedente paragrafo - il presente schema di decreto condivide gli obiettivi propri del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, per esso valgono gli indicatori formulati in riferimento a quest'ultimo decreto legislativo.

Sezione 3 Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Poiché l'intervento normativo è ritenuto necessario, unica soluzione percorribile è quella di intervenire con uno strumento legislativo di pari rango rispetto a quello degli atti su cui è necessario apportare le modifiche.

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento, in quanto l'adozione del presente decreto si è ritenuta necessaria.

Invero, il presente decreto, in primo luogo, dà seguito alla sovraordinata azione europea, in secondo luogo, realizza un necessario allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali adottate per il recepimento della stessa.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione all'illustrazione della presente sezione, occorre evidenziare che solo alcune disposizioni, introdotte dallo schema di decreto, impongono una analisi sulla giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e una valutazione degli oneri amministrativi e del relativo impatto. Invero, una parte delle suddette disposizioni ha contenuto meramente formale finalizzato ad una rettifica dei refusi esistenti.

Con riferimento alle disposizioni dello schema di decreto che introduce modifiche di carattere sostanziale si osserva quanto segue.

Premessa la doverosità in termini di corretta applicazione del diritto dell'Unione e dei Trattati, la sua adozione consentirebbe un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della normativa comunitaria e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Il suddetto allineamento, al pari delle precedenti normative su cui interviene, ha come suo destinatari, in via diretta, gli operatori del mercato ed, in via indiretta, i consumatori.

In relazione ai primi, si registra un aumento delle fattispecie sanzionatorie che, dal punto di vista dei consumatori, dovrebbe portare nel medio-lungo periodo ad un aumento della fiducia e della tutela degli stessi in un mercato dei pagamenti armonizzato.

In relazione all'incidenza delle disposizioni sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, va evidenziato che essi comporteranno l'esplicazione di una maggiore attività di controllo, che, nello stesso tempo, si traduce in un vantaggio per il Paese e la collettività in termini di incremento di fiducia dei consumatori e delle imprese, stimolando in questo modo l'efficienza del sistema dei pagamenti nel suo complesso e, in definitiva, la crescita economica e l'inclusione finanziaria.

4.2 Impatti specifici

L'intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 e dal D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quanto disposto dalla predetta Raccomandazione.

Non sussistono nuovi oneri informativi introdotti a carico di cittadini ed imprese non finanziarie.

Lo schema di decreto legislativo introduce, esclusivamente, oneri informativi imposti obbligatoriamente dalla normativa comunitaria e, pertanto, non sono superati i limiti minimi

di regolazione in conformità al disposto dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per quanto riguarda gli operatori del mercato, gli oneri informativi sono quelli essenzialmente connessi alla compliance con l'attuazione delle disposizioni comunitarie.

L'intervento completa i presidi di trasparenza, correttezza e tutela nel mercato dei conti di pagamento con evidente beneficio per il livello di concorrenza del mercato stesso e della competitività del Paese.

In un mercato nazionale competitivo ed efficiente i consumatori, nel cercare il prodotto più rispondente ai loro bisogni, necessitano di adeguati livelli di tutela. Accrescere i livelli di tutela del consumatore, attraverso un più ampio sistema di sanzioni e di consequenziali controlli, determina la diffusione di una maggiore fiducia nel mercato e una maggiore mobilità dei consumatori che consente, dall'altra parte, agli operatori sul mercato di acquisire nuovi clienti. Questo contribuirà al rafforzamento della concorrenza e all'allocazione efficiente delle risorse nel mercato italiano dei servizi finanziari al dettaglio, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori.

La maggiore efficienza così conseguibile nel settore dei pagamenti incide positivamente sulla competitività del Paese.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già precisato nelle precedenti sezioni, poiché l'intervento normativo è ritenuto necessario, unica soluzione percorribile è quella di intervenire con uno strumento legislativo di pari rango rispetto a quello degli atti su cui è necessario apportare le modifiche.

Premessa la doverosità in termini di corretta applicazione del diritto dell'Unione e dei Trattati, la sua adozione consentirebbe un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della normativa comunitaria e le norme nazionali, adottate per il recepimento della stessa.

Sezione 5 Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Al riguardo si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, designate quali Autorità nazionali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare l'esercizio dei poteri e competenze da parte della Banca d'Italia e dell'AGCM.

Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme data la loro natura ordinamentale. La disponibilità di risorse amministrative, gestionali e le tecnologie, considerando le dimensioni e la capacità di spesa dei soggetti destinatari del provvedimento, rapportate ai costi stimati, non costituiscono fattori ed elementi tali da incidere sull'intervento regolatorio. Analogamente, non sussistono indicazioni che inducano a ritenere che taluni fattori ambientali possano comportare un ostacolo all'assolvimento degli obblighi previsti.

Le nuove norme verranno pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio delle disposizioni del presente intervento regolatorio si inserisce, trattandosi di un intervento con carattere correttivo, nel solco del medesimo controllo e monitoraggio previsto per gli atti normativo su cui incide.

Dunque, si tratterà di un controllo ed un monitoraggio che vedrà l'intervento della Banca d'Italia e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di loro competenza.

Infine, si evidenzia che la Commissione Europea provvederà ad effettuare, in relazione alla normativa su cui incide il decreto, ad una valutazione *ex post* dei risultati raggiunti con le politiche adottate dagli Stati membri.

Trattandosi di un intervento correttivo, anche i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio si inseriscono nell'ambito delle iniziative definite dal quadro normativo su cui il presente decreto incide.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono i medesimi aspetti relativi alla normativa su cui il presente decreto incide, trattandosi di un intervento di carattere correttivo.

Pertanto, nella predisposizione della VIR verranno considerati gli obiettivi e gli indicatori evidenziati nella sezione 2.

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione della VIR anche sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia e dall'AGCM.

Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa regolare consultazione e costante confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza. Si è poi proceduto a sottoporre il documento, che ha costituito la base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, ad una consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli *stakeholders* interessati sono stati invitati a partecipare, inviando le proprie osservazioni. Sono pervenute osservazioni relative all'art. 1, comma 4, dello schema di decreto. Tali osservazioni non sono state accolte in quanto non rispettose dei criteri di delega indicati nell'art. 12 della legge 170/2016.

Percorso di valutazione

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato dal Dipartimento del Tesoro, previa regolare consultazione e costante confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza.